

## DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Torino, 25/02/2025  
Determina. n°: D25/22

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente la fornitura "spot" di n. 1.500 Buoni Pasto elettronici, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

Progetto: 043 - ORDINI FUNZIONAMENTO

Protocollo N4M: P25/0058

### IL DIRETTORE GENERALE

- premesso che Visit Piemonte Srl (nel seguito anche la "società") è una società *in house providing* della Regione Piemonte e di Unioncamere, che opera in regime di "organismo di diritto pubblico", perciò soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023);
- premesso che nelle more dell'approvazione del piano di attività 2025 il vigente Statuto stabilisce all'art. 10.3 "In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa";
- premesso che nelle more dell'approvazione del piano di attività 2025 la gestione dell'attività ordinaria, prevedendo una quantità di risorse proporzionale a quelle dell'esercizio precedente, è suddivisa per dodicesimi;
- premesso che la spesa per l'acquisizione dei buoni pasto elettronici risulta coerente con le disponibilità di risorse previste per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2025;
- considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento della seguente fornitura di n. 1.500 Buoni Pasto elettronici "spot" e che è stata attivata la relativa procedura d'acquisto;
- considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 €, IVA esclusa;
- dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia, in ambito di servizi e forniture, di valore inferiore a € 140.000,00, dispone che per appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto *«dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»*;
- dato atto che l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte» e che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre «individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»*;
- tenuto conto delle previsioni di cui alle "Istruzioni Operative per l'affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" della Società, approvate con Delibera del C.d.A. del 19/09/2024;

- dato atto che è stata acquisita la proposta del seguente operatore economico EDENRED ITALIA SRL, a valle della Richiesta di Preventivo trasmessa tramite la piattaforma digitale;
- ritenuto di affidare l'appalto all'operatore EDENRED ITALIA SRL poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.lgs. 36/2023;
- appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:
  - in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio non lo prevede. Si veda l'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- dato atto che:
  - le clausole negoziali essenziali verranno richiamate nell'ordine di acquisto e/o nella procedura negoziale;
  - il contraente viene selezionato, mediante una valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del servizio / del prodotto offerto;
- accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;

#### **Visti:**

- l'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di obblighi di trasparenza.

#### **DETERMINA**

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 11.880,00 (IVA esclusa) a favore della ditta EDENRED ITALIA SRL;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.355,20 IVA del 4% compresa;
- 3) di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00;

- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice Etico, il MOG 231 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 36/2023.

**IL RUP**

**Il Direttore Generale**